



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00485/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2023, presentato, in data 3 aprile 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'ottemperanza della decisione n. 27/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, del 17 marzo 2023, nonché per l'accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell'inefficacia, ovvero, in subordine, per l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. D), CGS CONI, degli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti (di estremi non conosciuti), con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nuovamente posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, nel confermare le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 27/2023, dispone che la FIGH omologhi il risultato della gara Teamnetwork Albatro – Secchia Rubiera, valevole per la 11^a giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023, con la perdita della gara con il punteggio di 0-5 a carico della società Teamnetwork Albatro, e conseguentemente aggiorni la classifica del menzionato campionato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGH.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 maggio 2023.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 25 maggio 2023.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno